

dione tra il credito del creditore particolare del socio con il debito che egli abbia verso la soc. (art. 2271 c.c.).

IV - Il privilegio generale del credito dichiarato nel fallimento della società: effetti nel fallimento del socio.

4. La novella del co. 3 è diretta a chiarire che l'eventuale **privilegio generale che caratterizza un credito dichiarato nel fallimento della società mantiene il suo valore anche nel fallimento individuale del socio**. Poiché si ribadisce che il credito insinuato nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci, vengono ora superati i dubbi interpretativi sulla questione del trasferimento del privilegio generale che assiste tale credito allo stato passivo del singolo socio. Il principio, per il vero, era ormai acquisito dalla giur. e dalla prevalente dottr. [C 14646/04; C 4363/03; C 8817/95; C 11512/93; T Roma 24.5.00; APRILE 10, 413; CENSONI 09, 475; LAMANNA 04, 170; DE GIOIA CARABELLESE 97, 467; D'ATTILIO 96, 513; BOZZA-SCHIAVON 92, 734] anche se non pacificamente accettato da tutti [DEL BENE 99, 310; BONSIGNORI 97, 304; AIMI 96, 1406 s.; FERRARA jr. 89, 689; NIGRO 74, 421]. Deve essere tenuto fermo, invece, l'assunto secondo cui la regola in parola non si applica anche al cred. assistito da **priv. speciale**, che, per sua natura, gravando su un bene determinato, potrà riguardare solo il passivo riferibile al suo proprietario. Nel fall. personale dei soci assumerà, allora, il carattere di cred. chirografario [LAMANNA 04, 168]. Sul punto va rammentato l'avvertimento [APRILE 10, 413, in 05, 273] relativo al caso in cui il socio accomandatario di s.a.s. abbia rilasciato **garanzia ipotecaria** per un debito della soc. Questo atto, secondo la giur., non potrà essere qualificato come costitutivo di garanzia per un'obbl. altrui, ma piuttosto andrà considerato quale atto di costituzione di garanzia per un'obbl. propria. Si tratta, infatti, di una conseguenza della resp. illimitata per le obbl. sociali che discende dalla qualità di socio accomandatario. Ne consegue l'ammissione in via ipotecaria del creditore che vanti una siffatta garanzia per un credito verso la soc. nel fall. del socio che l'ha prestata [C 18312/07; C 23669/06; C 10461/94; C 18312/07; T Monza 3.12.92].

V - La regola della collocazione del debito della società nel passivo individuale.

5. Deve essere meglio precisato il contenuto ed i limiti della regola della collocazione del debito della soc. nel pass. individuale. Per il vero essa costituisce, oltre che uno strumento tecnico diretto alla semplificazione dell'accertamento del passivo [CARIDI 10, 1953], anche applicazione della disciplina della **solidarietà** ex art. 61 l.f., che non è stato modificato dalla riforma [APRILE 10, 413; ID. 05, 273; DEL BENE 99, 314; D'ATTILIO 96, 509]. I soci della soc. di persone, infatti, sono responsabili illimitatamente e solidalmente, se ne deduce che il credito sociale non può essere frazionato *pro quota* nei fall. singolari [BOZZA-SCHIAVON 92, 93]. Va, poi, aggiunto che se il fatto del creditore la sua pretesa nei confronti della soc., **sotto il profilo processuale**, vale come espressa anche nei confronti del socio per l'intero, questo non vuol dire che, in caso di accoglimento della domanda per la soc., ciò avvenga anche per il passivo del socio, in quanto quest'ulteriore beneficio potrà essere attuato solo se rispetto a tale credito è rinvenibile una **responsabilità del socio coincidente con quella della soc.** [CARIDI 10, 1953; ID. 06, 913; APRILE 10, 413; ID. 05, 273; C 6541/00; T Napoli 16.6.99]. Sono stati individuati [APRILE 05, 273] i seguenti casi nei quali il g.d. può riservare un trattamento differenziato alla domanda nel fall. della soc. e allo quello individuale del socio: per il **socio receduto, escluso o defunto** che, se dich. fallito entro il termine annuale ai sensi dell'art. 10 l.f. dalla causa di scioglimento del vincolo sociale [Cost 19900; Cost 66/99; APICE 02, 342; FERRO a 01, 138], risponde ex art. 2290 c.c. solo per le obbl. sorte in precedenza e sempre che lo scioglimento fosse stato portato a conoscenza con mezzi idonei o sia comunque opponibile alla massa [BOZZA-SCHIAVON 92, 93-100]; per la **soc. personale trasformata in soc. capitalistica** [T Genova 18.5.94], per cui i soci illimitatamente resp. rimangono tali fino a che non siano esauriti tutti i prescritti adempimenti pubblicitari, salvo il consenso dei creditori (art. 2500 *quinquies* c.c.); analogo argomento per la fusione eterogenea di una soc. di persone in una soc. con soci a resp. limitata [cfr. C 3733/03].

6. Va, poi, precisato che nel caso in cui il credito sia assistito da **fideiussione prestata dal socio**, non può chiedere allo stesso tempo l'ammissione del credito princip. al passivo della soc. e

FALLIMENTO » Cass. civ. Sez. I, 25-03-2003, n. 4363

FALLIMENTO

Effetti del fallimento per i creditori

in genere

Società

(estensione del fallimento al socio)

Riferimenti normativi

RD 16-03-1942 n. 267, Art. 148

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA - Presidente

Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere

Dott. Renato RORDORF - Consigliere

Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCA TOSCANA SPA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIO 9/10, presso l'avvocato MASSIMO MANNOCCCHI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO CAPPONCELLI MARCO, in persona del Curatore "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO LENCIONI, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sent. n. 1387/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 4 novembre 1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato MANNOCCCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato CAMICI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FALLIMENTO » Cass. civ. Sez. I, 25-03-2003, n. 4363

Svolgimento del processo

La Banca Toscana, con distinte istanze, chiedeva l'ammissione al passivo del fallimento della s.a.s. Irsa di Marco Capponcelli, con prelazione pignorizia, e chiedeva di essere ammessa per un maggiore importo al passivo del fallimento del socio Marco Capponcelli. Il giudice delegato ammetteva la Banca

Toscana al passivo di entrambi i fallimenti in via chirografaria, escludendo, quanto al fallimento personale, l'importo vantato a titolo di fideiussione prestata dal Capponcelli a garanzia di obbligazioni sociali. Il creditore, deducendo che solo per errore materiale aveva chiesto la collocazione in via privilegiata nel fallimento della società anziché in quello del socio, che aveva prestato la garanzia pignorizia, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di Marco Capponcelli. Il Tribunale di Prato, con sentenza del 12 novembre 1997, rigettava l'opposizione, ritenendo preclusa la domanda di una prelazione, non richiesta in sede di verifica dello stato passivo.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 novembre 1999, rigettava l'impugnazione proposta dalla Banca Toscana, che aveva lamentato la disapplicazione del principio di automaticità previsto dall'art. 148, 3° co., della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942). In particolare, la Corte fiorentina osservava che la richiesta di collocazione in via privilegiata formulata in relazione allo stato passivo della società non si poteva estendere allo stato passivo del socio, tanto più che il creditore aveva formulato due distinte richieste e, quindi, la mancata menzione della garanzia, con riferimento allo stato passivo del socio, doveva far ritenere che vi fosse stata una rinuncia a farla valere, con esclusione dell'invocata automatica estensione al socio della richiesta formulata in relazione allo stato passivo della società.

Avverso detta sentenza la Banca Toscana propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. Il fallimento resiste con controricorso.

FALLIMENTO » Cass. civ. Sez. I, 25-03-2003, n. 4363

Motivi della decisione

Con l'unico motivo proposto la ricorrente lamenta violazione dell'art. 148 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), deducendo che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto inapplicabile il principio di automatismo in virtù del quale "il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci". Nella specie la banca vantava nei confronti del socio crediti ulteriori e diversi rispetto a quelli vantati nei confronti della società e tale ragione aveva giustificato la presentazione di due distinte domande; peraltro, nella domanda di ammissione al passivo del fallimento del socio la banca aveva precisato che per l'importo di L. 315.470.428, costituente parte della somma in relazione alla quale operava la fideiussione del socio, era stata richiesta la collocazione in via privilegiata in virtù del pegno costituito il 30 settembre 1993. Pertanto, da un lato era immotivata l'affermazione che il creditore avesse rinunciato alla collocazione pignorizia nei confronti del socio e, d'altro canto, in virtù del principio di automaticità il creditore sociale, in relazione alla garanzia prestata dal socio per debito della società, ben poteva chiedere il riconoscimento di tale garanzia direttamente con la domanda di insinuazione al passivo della società fallita.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Il principio di automaticità, dettato dall'art. 148, 3° co., L. fall. ed in virtù del quale "il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci" è espressione della responsabilità illimitata dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali. Tale responsabilità rappresenta una garanzia per i creditori ed il socio fallisce a causa di essa. La "ratio" di questa soluzione è stata individuata nella opportunità, discrezionalmente valutata dal legislatore, di fare valere la responsabilità illimitata e solidale del socio per le obbligazioni sociali e, quindi, di realizzare la garanzia costituita dal suo patrimonio personale, con lo strumento, ritenuto più idoneo, del fallimento e nell'ambito di un'unica procedura fallimentare, alla quale, con le opportune distinzioni tra masse attive e passive, possono partecipare sia i creditori sociali sia i creditori particolari del socio. Il socio al quale viene esteso il fallimento risponde delle obbligazioni sociali come di proprie obbligazioni (v., in tema di ammissione al passivo, Cass. 22 novembre 1993, n. 11512; Cass. 15 dicembre 1994, n. 10734; Cass. 11 agosto 1995, n. 8817; Cass. 23 giugno 1997, n. 5588; Cass. 27 giugno 1997, n. 5760 e, da ultimo, in tema di effetti del concordato sociale, Cass. 1° marzo 1999, n. 1688).

Quanto detto spiega, da un lato, perché la domanda di ammissione al passivo della società estenda automaticamente i suoi effetti anche allo stato passivo del socio e, dall'altro, come una tale estensione debba valere anche per il privilegio generale, che eventualmente assisa il credito, in considerazione della causa del credito e dell'unicità del rapporto da cui sorge (v. i precedenti di questa Corte sopra richiamati). Se, infatti, il socio è responsabile della obbligazione sociale in virtù dello stesso rapporto dal quale detta obbligazione è sorta, non solo risponde con tutto il suo patrimonio, ma il creditore si può giovare della prelazione accordatagli dalla legge in considerazione della causa del credito.

Il principio di automaticità non può, invece, operare, per limiti intrinseci, quando la prelazione non consegue dallo stesso rapporto, ma da un rapporto accessorio, come nel caso di pegni o ipoteche, costituiti dalla società o dal socio. Alla stessa conclusione si perviene, sotto altro profilo, quando la prelazione non riguarda genericamente i beni del debitore, sia esso la società o il socio, ma riguarda specifici beni della società, individuati dalla legge, ovvero specifici beni, della società o del socio, individuati con il rapporto accessorio costitutivo della garanzia reale. In questi casi la prelazione che assiste il credito grava su beni che appartengono al patrimonio soltanto di uno dei soggetti obbligati e non può, in mancanza di un collegamento tra la prelazione ed il patrimonio, intendersi dichiarata anche nel fallimento di un soggetto diverso. Pertanto, la prelazione può e deve essere fatta valere soltanto nello stato passivo del soggetto cui appartiene il bene che ne è gravato. In conclusione, la prelazione su specifici beni, richiesta con la domanda di insinuazione al passivo della società, non può intendersi come richiesta anche nello stato passivo del socio.

L'esclusione, in astratto, della operatività del principio di automaticità, quanto alla dichiarazione del diritto di prelazione su specifici beni, assorbe il rilievo che la prelazione in questione è stata definitivamente esclusa nello stato passivo della società, facendo venire meno, anche in concreto, il presupposto per il riconoscimento della prelazione nello stato passivo del socio illimitatamente responsabile (v. Cass. 21 giugno 1996, n. 5776).

Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui prospetta una diversa interpretazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento di Marco Capponcelli. La questione, astrattamente ammissibile nei soli limiti del vizio di motivazione (cfr. da ultimo Cass. 20 agosto 2002, n. 12259), non era stata proposta nelle fasi di merito, considerato che il ricorrente in primo grado aveva chiesto "ex novo" il riconoscimento del pegno e, in secondo grado, aveva chiesto l'applicazione del principio di automaticità ex art. 148, 3° co., L. fall. evidentemente in relazione alla domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società.

Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

FALLIMENTO » Cass. civ. Sez. I, 25-03-2003, n. 4363

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MAR. 2003

FALLIMENTO - SOCIETA' » Cass. civ. Sez. I, 30-07-2004, n. 14646

FALLIMENTO

Crediti

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

Wolters Kluwer Italia è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

SOCIETA'

Società

in nome collettivo

Riferimenti normativi

CC Art.2291

CC Art.2304

CC Art.2745

CC Art.2746

CC Art.2751-bis

RD 16-03-1942 n. 267, Art. 148

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere

Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (*omissis*) FALLIMENTO (*omissis*) FALLIMENTO (*omissis*)

- intimati -

avverso il provvedimento del Tribunale di LUCCA, depositato il 19/03/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/01/2004 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato TRIOLO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FALLIMENTO - SOCIETA' » Cass. civ. Sez. I, 30-07-2004, n. 14646

Svolgimento del processo

CENNI SUL PROCEDIMENTO

L'Istituto della Previdenza Sociale propose reclamo al tribunale di Lucca, ai sensi dell'art. 26 l.f., avverso il decreto del g.d. che aveva reso esecutivo il riparto nel fallimento della (*omissis*) e dei singoli soci (*omissis*) e (*omissis*) escludendo esso Istituto, che era stato ammesso al passivo nel fallimento sociale con privilegio ex artt. 2751 bis e 2776 commi 1[^] e 2[^] cod. civ., dal concorso nel riparto delle somme ricavate dalla vendita dei beni dei singoli soci. L'istituto invocò il principio di diritto secondo il quale il credito (insinuato nel fallimento della società di persone si intende insinuato e posto nel medesimo grado di privilegio anche nel fallimento dei singoli soci illimitatamente responsabili.

Con suo decreto in data 19.03.2001, il tribunale rigettò il reclamo con la motivazione che "il credito privilegiato dei creditori sociali degrada a chirografario nel fallimento dei soci illimitatamente, ma sussidiariamente ed indirettamente, responsabili, essendo, pur nella unicità del giudice delegato e del curatore, necessariamente distinti i patrimoni, le masse e gli stati passivi ed assumendo decisiva importanza la causa del credito e la tassatività delle cause di prelazione".

Avverso il suddetto decreto l'Istituto della Previdenza Sociale ha proposto ricorso per Cassazione.

L'intimata curatela non ha svolto attività difensiva.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FALLIMENTO - SOCIETA' » Cass. civ. Sez. I, 30-07-2004, n. 14646

Motivi della decisione

Al provvedimento impugnato, in quanto ha statuito sulle qualificazioni del credito dell'Istituto, e dunque, in tema di diritti soggettivi in relazione al concorso dei crediti nel fallimento, va riconosciuto il carattere della decisorietà e della definitività, non essendo previsto un mezzo ordinario di ulteriore impugnazione - onde il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. è ammissibile (vedi la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di riparto fallimentare).

Il ricorrente Istituto denuncia, con unico mezzo di cassazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2751 bis, 2776 commi 1^a e 2^a cod. civ., 147 e 143 della legge fallimentare, espressamente richiamandosi al principio di diritto più volte affermato da questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 5588 del 1997.

Il motivo è fondato.

Costituisce *jus receptum* (Cass. n. 5588 del 1997, n. 8817 del 1995, n. 10734 del 1994, n. 1152 del 1993) il principio di diritto secondo il quale "il credito assistito da privilegio generale e vantato nei confronti di una società di persone conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile, non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili, nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, nè sul piano oggettivo - trattandosi del medesimo credito - nè su quello soggettivo in quanto l'obbligazione della società di persona rappresenta anche l'obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile".

Il ricorso va dunque accolto e il decreto del tribunale cassato.

Lo stesso tribunale, nel riesame del reclamo in sede di rinvio, si atterrà al suddetto principio di diritto.

Lo stesso giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FALLIMENTO - SOCIETA' » Cass. civ. Sez. I, 30-07-2004, n. 14646

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa l'impugnato decreto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, allo stesso tribunale di Lucca in persona di diversi magistrati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 29 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.